



COMUNE DI CASTELFONDO  
PROVINCIA DI TRENTO

IM.I.S. ANNO 2015

A partire dall'anno 2015 è stata istituita l'**Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)** con la L.P. 14/2014. Questo nuovo tributo si applica esclusivamente nel territorio della Provincia di Trento. Sostituisce l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) ed è stato introdotto per semplificare gli adempimenti in capo di contribuenti.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 03 del 26.03.2015 e n. 04 di data 26.03.2015 sono stati rispettivamente approvati il "**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice**" e le **aliquote** per l'anno 2015.

Di seguito è indicata la tabella relativa alle aliquote a valere per il 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze	0,35%	305,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo: C/1 - C/3 - D (escluse cat. D/5 - D/10)	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		1.000,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		

La **detrazione annua d'imposta per l'abitazione principale, è pari a € 305,00**, e la stessa spetta proporzionalmente al periodo dell'anno, durante il quale si protrae tale destinazione; è possibile estendere la detrazione anche alle pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità immobiliari e appartenenti anche alla stessa categoria (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 817 e 818 del codice civile) solo per la quota non già assorbita dalla rendita dell'abitazione principale.

Con riferimento ai **fabbricati strumentali all'attività agricola**, per l'anno 2015, dalla **rendita catastale** del fabbricato è **dedotto** un importo pari a **€ 1.000,00**.

AGEVOLAZIONI:

Sono **assimilate ad abitazione principale**, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- **l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- **L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**PER AREA FABBRICABILE S'INTENDE L'AREA UTILIZZABILE A QUALSIASI SCOPO EDIFICATORIO**, definita tale dallo strumento urbanistico generale del Comune. **A partire dal 2015 sono oggetto di imposta anche quelle appartenenti a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli a titolo principale**. Sono esclusi dalla definizione di area fabbricabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, per i quali, quindi, non va versata l'imposta.  
**Il valore delle aree è comunque e sempre il prezzo corrente di mercato**. Nell'intento di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha fissato i valori minimi delle aree fabbricabili, da utilizzare per il calcolo dell'imposta con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 05 maggio 2015

**COME E QUANDO SI PAGA:**

SCADENZA:

UNICA RATA

**ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015**

**COME STABILITO DALLA L.P. 4/2014, ALL'ART. 9 C.5, A PARTIRE DALL'ANNO 2015 IL COMUNE DI CASTELFONDO PROVVEDERÀ AD INVIARE AI SOGGETTI PASSIVI UN MODELLO PRECOMPILATO CON L'INDICAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE.**

**L'IMPOSTA RIMANE COMUNQUE UN TRIBUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE E PERTANTO CHI NON RICEVESSE IN TEMPO UTILE ALCUNA COMUNICAZIONE POTRÀ RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.**

Al fine di ridurre i costi e velocizzare le operazioni si richiede a chi ne fosse in possesso di comunicare l'indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per il recapito del modello precompilato F24 e dei relativi conteggi, allo scrivente servizio: **ragioneria@comune.castelfondo.tn.it**.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, mediante il **modello F24** che può essere pagato in qualsiasi sportello bancario e postale.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo totale arrotondato risulta inferiore a € 15,00.

L'Ufficio Tributi del Comune di Castelfondo sarà comunque disponibile per informazioni, chiarimenti ed approfondimenti.

Castelfondo, 05 giugno 2015



Il Responsabile del Servizio Tributi

Orietta Calliani  
*[Firma]*